

**QUESITI RELATIVI ALLA  
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO  
PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021**

**(CIG: 7647623A23)**

**QUESITO 1:**

Nel modello "Domanda di Partecipazione "ALLEGATO A", viene richiesto alla lettera d) "che nel triennio 2015- 2016-2017 l’impresa ha conseguito i seguenti fatturati globali:...". Si chiede conferma che il fatturato globale del "triennio" faccia riferimento al fatturato globale dei tre esercizi finanziari 2015-2016-2017.

**RISPOSTA**

L’importo indicato deve essere raggiunto per ognuno dei tre esercizi finanziari presi a riferimento.

**QUESITO 2:**

Nel modello "ALLEGATO B" Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, alle pagg. 2 e 3 viene riportato "Avvertenze - (a) *La presente dichiarazione deve essere personalmente resa, a pena di esclusione dalla gara, da CIASCUNO dei soggetti di seguito indicati:*

- *nel caso di IMPRESE INDIVIDUALI: dal titolare e dai direttori tecnici;*
- *nel caso di SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: da tutti i soci e dai direttori tecnici;*
- *nel caso di SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici;*
- *nel caso di OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ e dei CONSORZI: dagli amministratori e da ogni altro soggetto - anche facente parte di organi collegiali - munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi institori e procuratori generali; dai direttori tecnici; dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società di capitali e consorzi con meno di quattro soci.*

\*\*\*

*(b) La presente dichiarazione deve essere personalmente resa, a pena di esclusione dalla gara, ANCHE da tutti i soggetti che abbiano ricoperto nell’impresa concorrente uno dei ruoli sopra indicati e che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*

*Si evidenzia che in presenza di provvedimenti di condanna, l’esclusione dalla gara e il divieto di subappalto operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.*

*Nel caso che il soggetto cessato dalla carica sia impossibilitato a rendere la dichiarazione personalmente, la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell’Impresa”.*

Si chiede conferma che la dichiarazione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016 relativa a tutti i soggetti ivi previsti, può essere resa dal legale rappresentante in nome e per conto degli altri amministratori muniti del potere di rappresentanza in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 3590/2012). Tale possibilità, oltre che dalla sentenza indicata che precisa anche che, il disciplinare che affermi che la dichiarazione sostitutiva deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80

comma 3 va interpretato nel senso di esigere tale dichiarazione anche con riferimento a questi soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante (con eventuale elenco nominativo dei soggetti a cui tale dichiarazione si riferisce), è stata anche prevista da diversi chiarimenti emanati da ANAC a tale riguardo. Nel comunicato ANAC del 14 novembre 2016 viene indicato che:

*“La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese”.*

#### **RISPOSTA**

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (vedasi anche il comunicato del presidente ANAC in data 8.11.17).

#### **QUESITO 3:**

Nel modello di offerta economica "ALLEGATO E", viene riportato in calce allo stesso la seguente indicazione:

**"Avvertenza: l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza e dei costi della manodopera è richiesta a pena di esclusione"**

A tale proposito, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), all’art. 60 “Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, co. 1, lettera e) recita:

“1. All’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

....lettera e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Nell’offerta economica **l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).** Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”

In deroga a quanto richiesto per la compilazione del suddetto allegato, si chiede pertanto conferma che essendo i servizi oggetto di gara “servizi di natura intellettuale”, non vadano indicati i costi della sicurezza aziendali e i costi per la manodopera.

#### **RISPOSTA**

L’indicazione relativa ai costi di manodopera e sicurezza nell’allegato E) non è necessaria, gli stessi non vanno indicati in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

L’eventuale indicazione di tali costi nel modulo allegato E) non verrà prese in considerazione e non inficerà l’offerta economica.

#### **QUESITO 4:**

Si chiede se, in luogo della presentazione di n. 2 referenze bancarie, sia ammessa, come previsto all’Allegato XVII del codice appalti, la presentazione di copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio, o di altro mezzo di prova previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016.

## **RISPOSTA**

La presentazione delle due referenze bancarie non è stata prevista come unico mezzo di prova a pena di esclusione.

L'art. 86 del codice rimanda ad uno o più dei mezzi di prova previsti dall'allegato XVII parte I. La capacità economica finanziaria può essere provata anche con uno degli altri mezzi ivi previsti.

## **QUESITO 5:**

In considerazione del dettaglio attività inserito nell'invito, si chiede se sia ammessa la modifica della compagine dell'operatore economico che ha inviato richiesta di manifestazione di interesse, o attraverso un ampliamento della costituenda ATI, oppure attraverso l'inserimento in avvalimento di professionisti.

## **RISPOSTA**

L'ATI può essere ampliata dovendo peraltro rimanere quale mandatario il soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse (art. 48 co. 11, D.Lgs. 50/2016). Può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento come espressamente previsto nella lettera di invito.

## **QUESITO 6:**

All'Allegato D, si richiede di allegare all'offerta tecnica i curricula del team che eseguirà le prestazioni. Non risulta indicato il criterio di valutazione che verrà attribuito a tali soggetti, si chiede pertanto una specifica.

## **RISPOSTA**

Ai curricula non sarà assegnato alcun punteggio.

## **QUESITO 7:**

All'Allegato D, nella descrizione dei criteri di valutazione, non risulta esplicitata la modalità con cui verranno attribuiti i punteggi, nello specifico, per quanto riguarda dei punti 2, 3 e 4, si chiede di evidenziare se il massimo punteggio sarà attribuito sulla base di un criterio quantitativo o qualitativo.

## **RISPOSTA**

Sarà discrezione della commissione giudicatrice assegnare un valore ad ogni progetto in base alla sua significatività ossia in base all'importanza e prestigio del cliente, alla similitudine dell'attività svolta dall'azienda cliente rispetto a quella di Fondazione Arena di Verona ed alla similitudine dell'oggetto del progetto rispetto al caso di Fondazione Arena di Verona. La valutazione sarà quindi conseguenza sia del numero che della qualità dei progetti ma daranno punteggio solamente quei progetti che a parere della commissione avranno una minima significatività. Si suggerisce quindi di non inserire affatto progetti che non abbiano tali caratteristiche solamente per fare numero ma di dare risalto solo ai progetti di maggior qualità.

## **QUESITO 8:**

Con riferimento alla procedura in oggetto si segnala che non è possibile generare il PassOE richiesto al p.to 14.3.2 pag. 27 del Disciplinare né il contributo per assolvere al versamento della contribuzione ANAC richiesto al p.to 14.3.2 pag. 28 del Disciplinare e si allega lo screenshot dell'errore emerso dal sito dell'ANAC.

Ai fini di poter ottemperare a quanto richiesto dagli atti di gara, si chiede la cortesia di perfezionare quanto risulta essere al momento incompleto.

## **RISPOSTA**

Risulta possibile generare correttamente il PassOE ed il contributo Anac.

**QUESITO 9:**

Si chiede, tenuto conto che in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, l'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 prevede espressamente, al comma 2, che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", si chiede di confermare che il legale rappresentante o procuratore speciale, possa rendere l'Allegato B", in nome e per conto di tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, attuali e cessati.

**RISPOSTA**

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (vedasi anche il comunicato del presidente ANAC in data 8.11.17).

**QUESITO 10:**

Nella lettera di invito al Par. 5 "Condizioni di partecipazione" sono richieste a dimostrazione della capacità economico-finanziaria due referenze bancarie rilasciate da almeno due diversi istituti bancari.

Si chiede se, in base a quanto previsto dall' art. 86 comma 4 e dall'allegato XVII del codice degli appalti D. Lgs 50/2016, è possibile presentare, in sostituzione della seconda referenza bancaria non disponibile, i bilanci depositati o estratti relativi ai bilanci degli ultimi tre anni.

**RISPOSTA**

La presentazione delle due referenze bancarie non è stata prevista come unico mezzo di prova a pena di esclusione.

L'art. 86 del codice rimanda ad uno o più dei mezzi di prova previsti dall'allegato XVII parte I. La capacità economica finanziaria può essere provata anche con uno degli altri mezzi ivi previsti.

**QUESITO 11:**

L'expertise nella predisposizione di Piani di Sviluppo (punto 2 allegato D - Contenuto dell'Offerta tecnica e criteri di valutazione) nella definizione di nuove strategie e modelli di business (punto 3 allegato D - Contenuto dell'Offerta tecnica e criteri di valutazione) e nella definizione di strategie di negoziazione sindacale con particolare attenzione alla PA (punto 4 allegato D - Contenuto dell'Offerta tecnica e criteri di valutazione), può essere riferita anche alle medesime esperienze progettuali? ad esempio un Progetto di definizione di Piano Strategico che abbia incluso la revisione della gamma di offerta / modello di business può essere citato sia al punto 2 che al punto 3, spiegando le peculiarità?

**RISPOSTA**

Sì è possibile. Nella predisposizione dell'offerta tecnica il concorrente deve indicare separatamente per ogni punto il riferimento al progetto al fine che sia facilmente comprensibile, per ogni punto oggetto di valutazione, quante sono state le esperienze maturate dal concorrente sotto ogni specifico ambito.

**QUESITO 12:**

L'expertise nella definizione di nuove strategie e modelli di business" di cui al punto 3 del documento "Allegato D - Contenuto dell'Offerta Tecnica e criteri di valutazione" e anche

“L’expertise nella definizione di strategie di negoziazione sindacale con particolare attenzione alla PA“ di cui al punto 4 del medesimo allegato, non fanno riferimento alle “..esperienze maturate dalla società..”, diversamente invece da quanto esplicitamente previsto per l’expertise del punto 2) del suddetto documento, ma solamente alle “esperienze maturate”.

Chiediamo quindi di confermare che le expertise di cui ai punti 3 e 4 del documento richiamato possano riguardare esperienze svolte dai componenti del gruppo di lavoro acquisite anche in contesti professionali diversi da quelli della società.

#### **RISPOSTA**

L’expertise per tutti i punti devono essere maturati all’interno della società, non può essere citato un expertise maturato dai membri del gruppo di lavoro ma al di fuori dal contesto della società concorrente.

#### **QUESITO 13:**

Si chiede se il DGUE debba essere firmato in autografa, scansionato e salvato sul supporto informatico, che non sia quindi richiesta la presentazione anche in versione cartacea.

#### **RISPOSTA**

Per ottemperare è necessario che il DGUE (disponibile, in formato editabile, sul sito internet <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>) venga compilato, salvato in formato pdf, firmato digitalmente (quindi con formato .p7m) e salvato su supporto informatico da inserire nella busta della documentazione amministrativa.

#### **QUESITO 14:**

In caso di partecipazione di società estera in qualità di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese si richiede:

- se, in luogo della sottoscrizione con firma digitale del DGUE, nel caso di assenza di un equivalente dello strumento di firma digitale all’estero, sia possibile firmare in autografa il DGUE, scansionandolo e salvandolo su supporto informatico;
- se sia possibile presentare il DGUE, le referenze bancarie e i bilanci in lingua inglese, oppure se sia necessario allegare una traduzione semplice dei documenti;
- se, nel caso in cui sia oggettivamente impossibile produrre la documentazione amministrativa richiesta come mandante, sia ammissibile modificare il ruolo di mandante con il ruolo di società ausiliaria.

#### **RISPOSTA**

Il Dgue dovrà essere compilato e stampato, sottoscritto in ogni pagina ed inserito nella busta della documentazione amministrativa unitamente ad un’autodichiarazione ex DPR 445/2000 che attesti che nello Stato membro di appartenenza non esiste uno strumento di firma digitale.

La documentazione dev’essere fornita in lingua italiana o, se in lingua diversa, accompagnata da traduzione giurata.

L’ATI può essere ampliata dovendo peraltro rimanere quale mandatario il soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse (art. 48 co. 11, D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell’art. 48 co. 11 D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sè o quale mandatario di operatori riuniti.

#### **QUESITO 15:**

Quale operatore economico di altro stato i richiedono chiarimenti relativamente all’iscrizione alla Camera di Commercio dal 2013 ed ai fatturati minimi per il triennio. Si chiede inoltre “...confermate il fatto che alcuni criteri puramente legati al diritto commerciale italiano non possono essere motivi escludenti?”.

**RISPOSTA**

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri diversi dall'Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i dati richiesti, quali requisiti di ammissione, dovranno essere riferiti all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. I fatturati minimi, riferiti ad ognuno dei tre anni di riferimento, costituiscono requisiti di ammissione.

In riferimento alla seconda parte del quesito non è possibile rispondere in quanto non è comprensibile a quali criteri ci si riferisce.

**QUESITO 16:**

In riferimento all'invito pervenuto in data 08.11.2018, si chiede se in luogo della compilazione del Modello B da parte di ognuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, sia ammessa la presentazione della dichiarazione resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, in nome e per conto dei soggetti nominativamente individuati.

**RISPOSTA**

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (vedasi anche il comunicato del presidente ANAC in data 8.11.17).

**QUESITO 17:**

A pagina 5 della lettera di invito, secondo punto della capacità economico/finanziaria, si chiede ai concorrenti di disporre di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito.

Per chi intrattiene rapporti con una sola Banca è possibile sostituire la referenza bancaria con altra documentazione come i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali?

**RISPOSTA**

La presentazione delle due referenze bancarie non è stata prevista come unico mezzo di prova a pena di esclusione.

L'art. 86 del codice rimanda ad uno o più dei mezzi di prova previsti dall'allegato XVII parte I. La capacità economica finanziaria può essere provata anche con uno degli altri mezzi ivi previsti.

**QUESITO 18:**

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma che la società invitata singolarmente possa presentare offerta quale capogruppo di un costituendo RTI.

**RISPOSTA**

Si conferma tale possibilità (art. 48 co. 11, D.Lgs. 50/2016).

---

Aggiornamento al 16 novembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Andrea Delaini